

Alla superficie netta non residenziale può essere aggiunto un massimo di 25 metri quadrati di superficie da destinarsi ad autorimessa o posto macchina al coperto, per singolo alloggio.

Superficie complessiva (SC) si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% della superficie netta non residenziale:

c) $SC = SU + 60\% \text{ SNR}$.

Il prezzo di prima cessione degli alloggi, nell'edilizia convenzionata-agevolata, sarà definito nell'apposita convenzione all'uopo stipulata tra l'amministrazione comunale e l'operatore ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/71 e ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale specificatamente al punto b) così recita: "la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento";

Per gli interventi di edilizia agevolata, i costi dovuti per necessarie opere di urbanizzazione, eccedenti gli oneri di concessione edilizia, saranno esplicitati in convenzione.

TITOLO V

Estensione della normativa

Ambito di applicazione

I costi definiti ai sensi del presente decreto si applicano ai programmi costruttivi con riferimento ai lavori ancora da eseguire alla data dell'istanza come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 37/84, successiva alla data di pubblicazione del presente decreto.

Quadri tecnici economici

I quadri tecnici economici (QQ.TT.EE.), ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, debbono essere corredati dai dati metrici e parametrici di cui ai punti precedenti.

Gli stessi dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal direttore dei lavori della cooperativa.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata ed agevolata - convenzionata, di cui alla legge n. 457/78 ed alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre a interventi di ristrutturazione, completamento e ricostruzione, come nelle previsioni degli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, nel territorio della Regione siciliana, aggiornati secondo quanto riportato all'articolo 1 del presente decreto, sono adottati i modelli di Quadro tecnico economico (Q.T.E.) che formano parte integrante del presente decreto così distinti per tipologia d'intervento:

1. Quadro tecnico economico - Acquisizione immobiliare costruito e ultimato;
 1. Quadro tecnico economico - Acquisizione immobiliare, completamento;
 2. Quadro tecnico economico - Acquisizione immobiliare, recupero primario e secondario;

3. Quadro tecnico economico - Acquisizione immobiliare, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria;
4. Quadro tecnico economico - Acquisizione immobiliare, ricostruzione.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 marzo 2013.

BARTOLOTTA

N.B. - Gli allegati al decreto sono consultabili nel sito istituzionale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it nella sezione Modulistica/Servizio 6 - Insediamenti abitativi - Contributi.

(2013.12.710)048

DECRETO 7 marzo 2013.

Nuovo limite massimo di intervento per le imprese e le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi regionali concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e, in particolare, l'art. 4, lett. g), che dispone che le regioni provvedono a definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti stabiliti dal comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici;

Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 che, all'articolo 33, ha previsto la revisione annuale del limite massimo d'intervento in rapporto all'aumento del costo di costruzione determinato in base alla legislazione vigente;

Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;

Vista la legge regionale 25 marzo 1991, n. 36;

Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 che, all'articolo 3, ha soppresso il Comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR);

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994, con il quale sono stati determinati i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;

Vista la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/Segr. del Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopraccitato D.M. 5 agosto 1994;

Viste le variazioni degli indici ISTAT relativi al periodo giugno 2007-giugno 2012;

Visto il decreto dell'ex Assessorato regionale dei lavori pubblici n. 865 dell'11 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 16 luglio 2010, con il quale il limite massimo d'intervento, ammissibile a contributo, fissato per i beneficiari delle agevolazioni previste dalle leggi statali sulla casa, è stato determinato in € 93.272,80 da elevare ulteriormente a € 96.727,30 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a €

101.909,10 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;

Visto il decreto dell'ex Assessorato regionale della cooperazione n. 2336 dell'8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 41 del 5 settembre 2008, con il quale il limite massimo d'intervento, previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, era stato fissato in € 108.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa, in € 112.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà indivisa ed in € 118.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;

Visti i propri decreti n. 682 del 7 marzo 2013 e n. 683 del 7 marzo 2013, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - con i quali sono stati rideterminati i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata di cui alla legge n. 457/78 ed alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77;

Ritenuto di dovere provvedere all'aggiornamento dei nuovi limiti massimi di intervento per gli interventi di edilizia residenziale agevolata ed agevolata-convenzionata che usufruiscono delle promesse di finanziamento per interventi di nuova edificazione, di cui alla legge n. 457/78 ed alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, in relazione all'effettivo aumento medio rilevabile tra i prezzi regionali anni 2007 e 2009;

Decreta:

Art. 1

Il limite massimo d'intervento, ammissibile a contributo, fissato per i beneficiari delle agevolazioni previste dalle leggi statali sulla casa, L. n. 457/78, è determinato in € 105.000,00 per alloggi realizzati da cooperative a proprietà divisa ed a € 108.000,00 per alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa.

Art. 2

Il limite massimo d'intervento, ammissibile a contributo, fissato per i beneficiari delle agevolazioni previste dalle leggi statali sulla casa, L. n. 457/78, che realizzano i programmi costruttivi nelle isole minori, è fissato in € 114.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa o indivisa.

Art. 3

Il limite massimo d'intervento, ammissibile a contributo, fissato per i beneficiari delle agevolazioni previste dalle leggi statali sulla casa, L. n. 457/78, per il recupero o per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, degli immobili ricadenti nel centro storico, è fissato in € 135.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa o indivisa.

Art. 4

Il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie, ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, è elevato ad € 121.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa, nonché ad € 125.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà indivisa.

Art. 5

Il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie, ai sensi delle

leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che realizzano i programmi costruttivi nelle isole minori, è fissato in € 132.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa o indivisa.

Art. 6

Il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie, ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, per il recupero o per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, degli immobili ricadenti nel centro storico è fissato in € 156.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa o indivisa.

Art. 7

L'entità dei mutui agevolati integrativi da concedere alle cooperative edilizie, che ne faranno richiesta, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, sarà determinata in ragione diretta delle sole opere ancora da realizzare.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 marzo 2013.

BARTOLOTTA

(2013.12.713)048

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 20 febbraio 2013.

Annullamento dei decreti 30 dicembre 2009 e 1 dicembre 2010, relativi al finanziamento delle integrazioni di progetti presentati dall'A.N.F.E. - Delegazione regionale Sicilia - a valere sul P.R.O.F. 2007 e sul P.R.O.F. 2009.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Visto l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;
Visto l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
Visto l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti